



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mantenimento dei figli anche se il genitore è disoccupato?

Autore: Maria Elena Casarano | 08/06/2015



Separazione: i genitori devono garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello precedente; la mancanza di un lavoro del genitore non convivente non fa cessare l'obbligo a versare un assegno che, in tal caso, va quantificato in base alla generica capacità lavorativa.

Anche dopo la separazione dei genitori, i figli hanno diritto di continuare a godere di un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e il più vicino possibile a quello che avevano prima della divisione dei coniugi. Non è una valida ragione per smettere di pagare il **mantenimento** l'eventuale disoccupazione in cui versi il genitore che non vive stabilmente con la prole; in tal caso, però, l'assegno va calcolato sulla base della **generica capacità** del genitore di procurarsi un **reddito** e può, semmai, consistere in un contributo che comprenda tanto le spese ordinarie che straordinarie. È quanto affermato dal **Tribunale di Milano** in una recente pronuncia **[1]**.

Nello specifico il giudice meneghino ricorda che, anche in caso di separazione dei coniugi, non viene meno il generale dovere dei genitori di **mantenere, istruire ed educare** i figli **[2]**: dovere che impone ad entrambi i genitori di affrontare molteplici esigenze. Esse non consistono solo in quelle alimentari, ma riguardano anche l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, l'assistenza morale e materiale, la opportuna predisposizione di una organizzazione domestica stabile, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione dei figli, anche in ragione della loro specifica età.

Circa, poi, i criteri necessari per stabilire in che modo i genitori debbano concorrere, al fine di mantenere i figli, negli oneri finanziari, va dato valore anche alla loro capacità, sia pur potenziale, di procurarsi un reddito: la legge **[3]**, infatti, oltre a fare riferimento alle **rispettive sostanze**, richiama anche la **capacità di lavoro**, professionale o casalingo, di ciascun coniuge. Tale capacità – si legge nella sentenza in commento – nel caso di genitore in **giovane età**, deve ritenersi implicita (salvo prova contraria), tanto più se la documentazione prodotta in giudizio evidenzia l'**assenza di debiti a carico del genitore obbligato**, dato questo che rappresenta un chiaro sintomo di una autonomia economica, anche minima.

Pertanto, se pure è vero che ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al

mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio **reddito** (salvo diversi accordi) **[4]**, lo stato di **disoccupazione**, anche se incolpevole, non esonera dall'obbligo di mantenimento **[5]** ma, in mancanza di ulteriori parametri (come ad esempio la presenza di rendite), va calcolato sulla base della **generica capacità lavorativa** del genitore obbligato.

La disoccupazione del genitore che non convive con i figli, precisa il giudice, può tutt'al più giustificare (esaminato ogni aspetto relativo al caso concreto) un provvedimento che stabilisca l'obbligo di versare un **contributo per la prole onnicomprensivo**; in tal caso, le spese straordinarie (di norma escluse dall'assegno e dovuta per metà da ciascun genitore) saranno integralmente a carico del genitore convivente con la prole.

Note

[1] Trib. Milano, decr. del 15.04.2015. **[2]** Art. 147 cod. civ. **[3]** Art. 316-bis c.c. (già art. 148 c.c.). **[4]** Art. 337 cod. civ. **[5]** Cfr. Cass. sent. n. 41040/2012 e n. 12125/1993. *Autore immagine: 123rf com*